



Decreto Dirigenziale n. 5 del 18/01/2017

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 9 - Reti viarie e viabilità Regionale

Oggetto dell'Atto:

**D. L.VO N. 285/92 E DPR N. 495/92. COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) -
DECLASSIFICAZIONE DELLA SP N. 180 "MARINELLI"**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- l'articolo 2 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. ha individuato i criteri per la classificazione delle strade e le circostanze che determinano la loro declassificazione;
- l'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, prevede che le strade non statali siano declassificate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio e che, con lo stesso decreto, siano nuovamente classificate;
- l'articolo 2, comma 9, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, prevede che quando le strade, o tratti di esse, non corrispondono più all'uso ed alle tipologie di collegamento previste dal comma 6 dello stesso articolo, sono declassificate.

PREMESSO altresì che

- la Provincia di Caserta, con nota prot. n. 65941 del 26/08/2016 ha chiesto la declassificazione a strada comunale della seguente S.P. n. 180 "Marinelli" ricadente nel Comune di San Felice a Cancelli (CE) e trasmesso, in allegato, copia del decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 01/08/2016, la planimetria dei luoghi e il verbale definitivo di consegna del 12/07/2016:
 - *S.P. n. 180 denominata "Marinelli", avente i seguenti capisaldi: inizio dall'intersezione con la ex SP n. 338 (ex SS n. 168 della Valla Caudina ceduta al Comune di San Felice a Cancelli) e fine all'incrocio con la via 13 Monaci, posta a confine con il Comune di Santa Maria a Vico (CE), della lunghezza complessiva di km 0,850, così come individuata nella planimetria allegata alla nota prot. n. 65941 del 26/08/2016.*

PRESO ATTO

- del verbale definitivo di consegna del 12/07/2016 della S.P. n. 180 "Marinelli", sottoscritto tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e quelli della Provincia;
- del decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 01/08/2016 con il quale la Provincia di Caserta ha evidenziato che la strada in questione non ha più le caratteristiche di strada provinciale di cui all'art. 2, comma 6, lett. C del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

RITENUTO

- di dover provvedere alla declassificazione della strada in parola, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in esito alla richiesta della Provincia di Caserta e così come concordato dalle Amministrazioni interessate con il verbale definitivo di consegna del 12/07/2016.

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 612/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 "ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania"
- con D.G.R. n. 478/2012 modificata dalla D.G.R. n. 528/2012 è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere
- in particolare, ai sensi della citata delibera le funzioni amministrative in materia di viabilità e strade regionali sono state attribuite alla Direzione Generale Mobilità – 53 07 UOD 03;
- con D.G.R. n. 488/2013 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuiti alle nuove Direzioni Generali i capitoli di bilancio corrispondenti alle attuali funzioni;

- con D.G.R. n. 420 del 16/09/2015, suddette funzioni sono state attribuite alla UOD 09 - Reti viarie e viabilità regionale.

VISTI

- Il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, concernente il Nuovo Codice della Strada;
- Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, concernente il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 09 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal Responsabile del Procedimento a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del dirigente

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di declassificare la seguente Strada Provinciale n. 180 "Marinelli", ricadente nel Comune di San Felice a Cancelli (CE), ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del D.Lgs. n. 285/92 e dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495:
 - *S.P. n. 180 denominata "Marinelli", avente i seguenti capisaldi: inizio dall'intersezione con la ex SP n. 338 (ex SS n. 168 della Valla Caudina ceduta al Comune di San Felice a Cancelli) e fine all'incrocio con la via 13 Monaci, posta a confine con il Comune di Santa Maria a Vico (CE), della lunghezza complessiva di km 0,850, così come individuata nella planimetria allegata alla nota prot. n. 65941 del 26/08/2016.*
2. di classificare come strada comunale il sopra indicato tratto di strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
3. di precisare che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 16/12/92 n. 495, il presente provvedimento
4. di trasmettere il presente provvedimento:
 - a. al BURC per la pubblicazione;
 - b. al Responsabile del Procedimento per la successiva trasmissione, entro un mese dalla Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale) ai fini della
 - c. alla Provincia di Caserta;
 - d. al Comune di San Felice a Cancelli (CE);

Dott. Ruggero Bartocci